

**REGOLAMENTO (CE) N. 2238/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 16 novembre 2001**

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 278ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001<sup>(4)</sup>, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2053/2001<sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2001<sup>(8)</sup>.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 278ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle neces-

sità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 278ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 215,50 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
  - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 1 957 t.
- b) per la categoria C:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 218,90 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
  - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 1 502 t;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 360 EUR/100 kg di carcasse e mezzene,
  - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 130 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 277 del 20.10.2001, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

<sup>(8)</sup> GU L 261 del 29.9.2001, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---